



CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 625-ter c.p.p.

Rescissione del giudicato

Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. 3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2

Versione in vigore dal 17 maggio 2014 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 agosto 2014 · versione 203

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura penale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447
Parte	Seconda
Libro	IX — Impugnazioni
Titolo	III — Ricorso per cassazione
Capo	III — Sentenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-di-procedura-penale/art-625-ter-rescissione-del-giudicato/versione/203>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it